



# COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 27-02-2023

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

**OGGETTO: TARI 2023 – INDIVIDUAZIONE DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO - COD. DUP 5.1.1**

in continuazione di seduta, alla presenza dei consiglieri:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e Nome	Pres./Ass.
ROMITI GABRIELE	Presente	GUIDOTTI ANTONIO	Presente
MAZZANTI MARCO	Presente	GORI IRENE	Presente
GIACOMELLI GABRIELE	Presente	CANIGIANI ENNIO	Presente
LEPORATTI VITTORIO	Presente	SANTINI PATRIZIO	Presente
COPPOLA TOMMASO	Presente	NIGI STEFANO	Presente
LEKA BRUNO	Presente	NOCI GIANCARLO	Presente
MALENTACCHI GIOVANNI	Presente		
FABBRI ELENA	Presente		
MARINI VALENTINA	Presente		
SANTORO LAURA	Presente		
MICHELOZZI MARINO	Presente		

Alla presenza degli Assessori:

Cognome e Nome	Presente/Assente
MEARELLI PATRIZIO	Presente
SCARNATO TOMMASO	Presente
TURETTI ANNAMARIA	Presente
MICHELACCI MARIAVITTORIA	Presente
NICCOLAI SIMONE	Presente

### **Punto 6 all'ordine del giorno**

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si allega al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, considerato che la proposta è passata al vaglio dell'apposita commissione regolamentare in data 20.02.2023, invita il relatore, l'assessore Scarnato, ad illustrarne il contenuto.

**TERMINATA** la relazione il Presidente apre la discussione.

Interviene il consigliere Leporatti, Gori.

Nessun altro intervenendo il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale e chiede l'espressione delle dichiarazioni di voto.

Non sussistendo dichiarazione di voto, il Presidente pone pertanto in votazione il punto all'ordine del giorno.

**VISTO** l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze:

**Voti favorevoli:** 12 (Mazzanti, Romiti, Giacomelli, Leporatti, Coppola, Leka, Malentacchi, Fabbri, Marini, Santoro, Guidotti, Michelozzi).

**Voti astenuti:** 5 (Nigi, Noci, Gori, Canigiani, Santini).

**Voti non favorevoli:** 0

**PRESO ATTO** quindi dell'esito della votazione,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICONOSCIUTA** la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

**RICHIAMATO** lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

**VISTI** i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

### **DELIBERA**

**DI PRENDERE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione di cui alla premessa che si allega al presente verbale

per farne parte integrante;

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Presidente del Consiglio Comunale

*MARCO MAZZANTI*

Il Segretario Comunale

*LUIGI GUERRERA*

## L'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE

**VISTO** l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con cui sono state assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione ARERA del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, è stato approvato il Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

### **RICORDATO, INOLTRE, CHE:**

• l'art. 7, MTR-2 stabilisce che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga:

– *“per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:*

▪ *con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;*

▪ *con riferimento ai costi d'investimento:*

*i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;*

*ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2)”;*

• ARERA, al commi 5 dell'art. 4 della citata Delibera 363/2021, ha chiarito che *“nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità”;*

• il comma 7, art. 4 del MTR-2 prevede che *“Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria”;*

**PRESO ATTO CHE** nell'ambito territoriale del Comune di Quarrata, l'Ente territorialmente competente in materia di regolazione dei rifiuti è ATO Toscana Centro;

**PRESO ATTO** che l'Assemblea di ATO Toscana Centro, nella seduta del 23/05/2022, ha approvato il Piano economico finanziario del secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**CONSIDERATO CHE**, che con l'approvazione della predisposizione tariffaria del secondo periodo regolatorio 2022-2025, sono stati pertanto definiti gli importi dei corrispettivi tariffari per gli anni 2022 e 2023, mentre i PEF relativi alle annualità 2024-2025 saranno oggetto di aggiornamento biennale ai sensi dell'art. 28.4 del MTR-2;

### **VISTI:**

- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), con cui dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale

(IUC), costituita dalle componenti IMU, TARI e TASI, aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)"*;
- l'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013 dispone che: *"Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (...)"*;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/06/2014, da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 27/12/2022, stabilisce all'art. 55 (Riscossione) che *"2. Il Comune stabilisce annualmente, con separato atto consiliare, numero, scadenze di pagamento e criteri di determinazione del tributo, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. Le rate che scadono anteriormente al 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate sulla base delle tariffe vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione dell'utente alla data di emissione del documento della riscossione"*;

**CONSIDERATO CHE** il Comune di Quarrata ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023-2025, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2022 e il Bilancio di previsione 2023-2025, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 27/12/2022;

**ATTESO CHE** l'entrata a titolo di TARI per l'annualità 2023, iscritta nel Bilancio di previsione 2023/2025, è stata quantificata tenendo conto del PEF 2022-2025, annualità 2023, così come approvato da ATO Toscana Centro nella seduta del 23/05/2022;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, Pag 9 di 14 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58 che dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -*

*Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.";*

- l'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui, oltre ad altre disposizioni in materia di pubblicazione degli atti, *"I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti già adottati per l'anno precedente"*;

**VISTO** l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, con cui il termine di approvazione dei piani finanziari, delle tariffe e dei regolamenti TARI è stato previsto al 30 aprile di ogni anno, prescindendo dal termine fissato per l'approvazione dei bilanci di previsione;

**VISTO CHE** con Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'art. 1, comma 775, *"in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*, è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2023-2025, al 30 aprile 2023, in precedenza fissato al 31 marzo 2023 in forza di decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022;

**RITENUTO**, per tutto quanto sopra illustrato, di procedere con l'individuazione delle scadenze per il pagamento della TARI per l'annualità 2023;

**RITENUTO** di individuare i giorni del 2 maggio, 31 agosto e 20 dicembre 2023, quali scadenze ordinarie per il pagamento della TARI 2023, stabilendo che: le scadenze del 2 maggio e del 31 agosto 2023, relative al periodo 1° gennaio 2023/31 agosto 2023 ed oggetto di una unica emissione, siano quantificate sulla base delle tariffe dell'anno precedente e corrispondano ad un acconto rispetto al tributo complessivamente dovuto per il 2023; la scadenza del 20 dicembre 2023, invece, coinciderà con il saldo TARI 2023 e sarà determinato tenendo conto delle tariffe che saranno approvate sulla base del PEF 2022-2025, annualità 2023;

**RITENUTO**, inoltre, di prevedere un'ulteriore scadenza straordinaria al 20 febbraio 2024 per consentire l'emissione degli avvisi di pagamento a quegli utenti che avranno presentato pratiche di variazione incidenti sulla determinazione del tributo (cessazioni, subentri, modifiche) successivamente alla data di elaborazione del saldo, al fine di consentire di ricevere l'avviso di pagamento TARI di competenza del 2023 senza dover attendere l'emissione dell'acconto 2024;

**VISTI:**

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare l'articolo 42 con cui sono disciplinate le competenze del consiglio comunale;

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**RITENUTO CHE** sulla presente proposta di delibera saranno acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del TUEL, nonché il parere dell'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

#### **PROPONE**

1. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, le scadenze ordinarie per il pagamento della TARI per l'annualità 2023 al 2 maggio, 31 agosto e 20 dicembre 2023;
2. di stabilire che le scadenze del 2 maggio 2023 e del 31 agosto 2023, relative al periodo 1° gennaio 2023/31 agosto 2023 ed oggetto di una unica emissione, siano quantificate sulla base delle tariffe dell'anno precedente e corrispondano ad un acconto rispetto al tributo complessivamente dovuto per il 2023;
3. di stabilire che la rata del 20 dicembre 2023 coinciderà con il saldo TARI 2023 e sarà determinato tenendo conto delle tariffe che saranno approvate sulla base del PEF 2022-2025, annualità 2023;
4. di prevedere un'ulteriore scadenza, straordinaria, al 20 febbraio 2024 per consentire l'emissione degli avvisi di pagamento a quegli utenti che avranno presentato pratiche di variazione incidenti sulla determinazione del tributo, successivamente alla data di elaborazione del saldo, al fine di consentire di ricevere l'avviso di pagamento TARI di competenza del 2023 senza dover attendere l'emissione dell'acconto 2024;
5. di incaricare gli uffici competenti a:
  - trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato ed integrato;
  - trasmettere la presente deliberazione al Gestore unico di ambito del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ALIA Servizi Ambientali Spa, per gli opportuni adempimenti in merito alla elaborazione e postalizzazione degli avvisi di pagamento della TARI 2023;
  - pubblicare la presente deliberazione nella sezione del sito internet istituzionale "Entrate", sottosezione TARI, al fine di darne la più ampia conoscenza alla cittadinanza.